

CONCETTI E DEFINIZIONI

DIRITTO

Insieme di leggi e norme che hanno per oggetto il comportamento reciproco degli uomini fra loro dirette a rendere possibile la loro coesistenza

...il cui rispetto è obbligatorio per tutti i cittadini

CONCETTI E DEFINIZIONI

DOVERE

Obbligo a cui si è tenuti per soddisfare una norma morale e giuridica

ovvero Azione conforme ad una norma

CONCETTI E DEFINIZIONI

NORMA

E' una proposizione che tende a stabilire quello che sia un comportamento normale, quindi condiviso secondo il senso comune. Che sia o meno giuridica, tende ad indurre sempre alla modificazione di un dato comportamento

Si distingue dalla legge perché può non avere un carattere costrittivo

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo internazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria (TU)

CONCETTI E DEFINIZIONI

BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle Regioni, ISPESL, INAIL e organismi paritetici, validate dalla Commissione Consultiva permanente... (TU)

LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome (TU)

CONCETTI E DEFINIZIONI

REGOLA

Formula che prescrive ciò che si deve fare in una determinata situazione

Essa è più generale dei concetti di norma e legge

CONCETTI E DEFINIZIONI

RUOLO



Insieme strutturato di aspettative e comportamenti attesi riguardanti un individuo che occupa una determinata posizione sociale o lavorativa

CONCETTI E DEFINIZIONI

RESPONSABILITA'



Condizione di chi deve **garantire e rispondere** delle proprie e altrui azioni

Obbligo di risarcire un danno derivante da un atto illecito

CONCETTI E DEFINIZIONI

COMPITO



Attribuzione di una determinata incombenza

OBBLIGO

Vincolo giuridicamente imposto

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

SICUREZZA

Condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro

Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita contro eventuali pericoli

SIGNIFICATO IDONEO

SAFETY
Sicurezza
Salvezza, scampo
(come trovare la salvezza in caso di un danno)

Dal latino SINE CURA ovvero **SENZA PREOCCUPAZIONE**

40

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

PERICOLO

PROPRIETÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE CHE HA IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI

ALCUNE DEFINIZIONI

RISCHIO

PROBABILITÀ CHE SI RAGGIUNGA IL LIMITE POTENZIALE DEL DANNO

ESEMPIO:
ATTREZZI TAGLIANTI

ESEMPIO: RISCHIO INFORTUNIO
USO IMPROPRIO DI ATTREZZATURA

41

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

DANNO

VERIFICARSI DELL'EVENTO

ESEMPIO:
TRAUMA DA PENETRAZIONE DELLO STRUMENTO USATO IMPROPRIAMENTE


VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E STIMA DELLE PROBABILITÀ DELL'EVENTO

ESEMPIO:
RILEVAZIONE DELLE ATTREZZATURE TAGLIANTI PRESENTI IN UFFICIO



42



Nel caso degli infortuni sul lavoro si rileva spesso una responsabilità a carico del **datore di lavoro** e delle altre figure della prevenzione che lui ha incaricato. Entrambi, sulla base di una stima sulla base dell'esperienza PRATICA, nell'evento possono non aver rispettato una norma vigente e sono sanzionati.

Nel caso degli incidenti negli uffici, che su scala nazionale, ricordiamo, provocano eventi mortali il Datore di lavoro e l'Rspp hanno una **responsabilità assoluta** e in concausa specialmente quando riguarda il rispetto di una specifica normativa per esempio l'obbligo delle verifiche degli impianti.

Datore Lavoro + R.S.P.P.

Formazione dei Lavoratori

Giustamente di fronte alla dimensione del fenomeno infortunistico si devono assolutamente mettere in atto azioni preventive, che vanno dall'informazione alla formazione e all'addestramento.

Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza.

Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

FATTORI DI RISCHIO

I° GRUPPO F.D.R. fisici	II° GRUPPO F.D.R. chimici e biologici	III° GRUPPO F.D.R. legati al lavoro fisico	IV° GRUPPO F.D.R. legati all'organizzazione del lavoro	V° GRUPPO F.D.R. di infortunio
<ul style="list-style-type: none"> - Rumore - Microclima - Illuminazione - Vibrazioni - Pressione atmosferica - Calore - Corrente elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostanze aerodisp. - Virus - Batteri - Parasiti - Miceti 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoro muscolare statico - Lavoro muscolare dinamico - Posture 	<ul style="list-style-type: none"> - Turnazione - Clima psicologico - Lavoro frustrante - Lavoro ansioso - Pendolarismo - Valore sociale del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza di macchine ed impianti - Modalità o procedure di lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Informazione e Formazione - Addestramento

LA TUTELA ASSICURATIVA.

NOZIONE DI INFORTUNIO.

Può definirsi in via generale "infortunio sul lavoro" l'infortunio occorso "per causa violenta in occasione di lavoro".

Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un'inabilità temporanea - assoluta - che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Per espressa previsione normativa, sempre ai fini dell'assicurazione INAIL, tra i casi di infortunio sul lavoro è compresa l'infezione carbonchiosa nonché, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

"infortunio sul lavoro"

INABILITA'

Deve considerarsi:

- inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 10% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di attendere al lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE.

Tipica applicazione dei principi suesposti sono le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di **infortunio in itinere**, per tale intendendosi l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro.

Ed infatti la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che l'infortunio "in itinere" possa considerarsi "infortunio sul lavoro" purché:

- sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali;
- in caso di infortunio occorso durante l'uso di veicolo privato, l'uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione.

MALATTIA PROFESSIONALE.

Si considera malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.

In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa (cfr. al riguardo, Cass. n. 9874 del 14 ottobre 1992).

DENUNCIA INFORTUNIO INAIL

L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli anche se di lieve entità al proprio datore o al preposto all'azienda, il datore di lavoro destinatario delle norme INAIL, ai sensi dell'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, deve denunciare alla sede circoscrizionale dell'INAIL nella quale si svolgono i lavori oppure alla sede nel cui ambito territoriale si trova il domicilio dell'assicurato, **entro due giorni** da quello in cui ne ha avuto notizia, gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e **che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni**, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità.

Per l'assolvimento di tale obbligo è predisposto apposito modello che il datore di lavoro deve compilare in tre copie (le prime due da trasmettere all'INAIL, la terza da trattenere agli atti dell'azienda).

DENUNCIA MALATTIA PROF.LE

Il lavoratore assicurato INAIL ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia, la denuncia di malattia professionale all'Istituto assicuratore deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.

Il certificato medico deve contenere - oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato - una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro 24 ore dall'evento.